Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 23 novembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 1883.
Ordinamento del Comando del corpo di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, sul nuovo ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito, convertito in legge con la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 135;

Visto il R. decreto-legge 14 agosto 1936-XIV, n. 1779, recante norme esecutive e integrative del predetto Regio decreto-legge convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 412;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, sull'ordinamento del Comando del corpo di Stato Maggiore, convertito in legge con la legge 19 aprile 1937-XV, n. 1545;

Riconosciuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, quale risulta sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, è sostituito dal seguente:

« Il Comando del corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore del Regio esercito, che è coadiuvato:

a) da un sottocapo di Stato Maggiore intendente;
da un sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni;
da due generali capi reparto;

b) da un sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale, dal quale dipende un generale addetto ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 luglio 1935-XIII, n. 1419, quale risulta sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2372, è sostituito dal seguente:

« Detta Commissione è costituita dal sottocapo di Stato Maggiore intendente, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni e dai generali capi reparto del Comando del corpo di Stato Maggiore ».

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 1884.
Autorizzazione allo svincolo di una parte del patrimonio dell'Istituto centrale di statistica destinato alla formazione dei catasti agrario e forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1548, riguardante l'attribuzione all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto centrale di statistica del Regno di una parte del patrimonio della Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

Visti i Regi decreti 9 maggio 1935-XIII, n. 1377, e 3 febbraio 1936-XIV, n. 383, con cui l'Istituto centrale di statistica fu autorizzato a convertire al portatore e ad alienare parte dei titoli nominativi costituenti la sua quota del patrimonio suddetto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di accelerare l'esecuzione dei lavori di rilevazione e di revisione tecnica per la formazione del catasto forestale e la pubblicazione dei risultati del catasto medesimo;

Ritenuto che il patrimonio attuale dell'Istituto centrale di statistica proveniente dall'attribuzione disposta con il cennato Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1548, e destinato ai fini indicati nel decreto stesso è costituito dai due titoli nominativi del Debito pubblico, rendita 5 per cento n. 59253, di nominali L. 6.640.000 e n. 117269 di nominali L. 489.700;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica del Regno è autorizzato a convertire al portatore, fino alla cifra di nominali lire quattro milioni trecentosettantamila, titoli del Debito pubblico, rendita 5 per cento, ad esso intestati, aventi i numeri: 59253 di nominali L. 6.640.000 e 117269 di nominali L. 489.700 facenti parte del patrimonio attribuitogli con l'art. 1, lettera *b*), del R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1548, nonchè ad alienarli, allo scopo di provvedere, col relativo provento, alle spese per portare a termine il lavoro di formazione del catasto forestale e la pubblicazione dei risultati per tutte le provincie del Regno.

La rendita della rimanente parte del patrimonio che, dopo l'alienazione suddetta residuerà a titoli nominativi per lire 2.759.700 nominali, sarà destinata ai fini dell'aggiornamento dei catasti agrario e forestale, di cui al cennato R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1548.

L'operazione di alienazione potrà essere effettuata anche in più volte, gradualmente, a seconda delle necessità finanziarie della gestione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 1885.
Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 giugno 1937-XV, n. 856;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di aumentare lo stanziamento del capitolo n. 81 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38, della somma di lire 4.000.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 81 « Spese per il servizio d'investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38, è aumentato di lire 4.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 1886.
Approvazione della variante al piano regolatore di massima di Milano relativa al tracciato della via Bonomi in località Dergano e della piazza e strade adiacenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;
Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 38703/51021/1934 del 22 marzo 1937-XV ha chiesto che sia approvata la variante all'anzidetto piano di massima inerente al tracciato della via Bonomi in località Dergano e della piazza e strade adiacenti;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni contro il progetto di variante in esame;
Considerato che la variante prevede lo spostamento dell'asse della via Bonomi e di un'altra via di piano regolatore; l'ampliamento della piazza ove sboccano le dette vie; la soppressione di una nuova via di piano regolatore prevista in prosecuzione di via Leonardo Bruni;
Considerato che lo spostamento dell'asse di via Bonomi, mentre migliora l'andamento di questa strada, evita l'arretramento di uno stabilimento costruito in base ad accordi con il Comune secondo le linee del piano regolatore anteriore a quelle vigenti; che le altre variazioni sono conseguenza di quella precedente e che in ogni modo la sistemazione della piazza viene ad essere migliorata; che la soppressione della strada prevista in prolungamento della via Bruni, mentre non danneggia il transito, evita l'esproprio molto oneroso per il Comune di parecchi edifici industriali;
Considerato che la variante può essere attuata nella durata del piano di massima;
Visto il parere n. 1432 del 14 settembre 1937-XV, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano di massima regolatore di Milano relativa al tracciato della via Bonomi in località Dergano e della piazza e strade adiacenti.

Detta variante sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:2000 a firma dell'ingegnere capo direttore dei Servizi tecnici Baselli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 1887.

Istituzione presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente di corsi pratici di lingue e cultura orientali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 febbraio 1933-XI, n. 142, modificato dal R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 2095, riguardante l'erezione in ente morale dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentiti i Ministri per gli affari esteri e per l'educazione nazionale, potranno essere istituiti presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente corsi pratici annuali o biennali, intesi a procurare una conoscenza delle lingue orientali e un corredo di nozioni sulla organizzazione e sulla vita economica dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente, specialmente a coloro che intendano esercitare mansioni di interprete o che si propongano di esplicare in genere attività professionale nei rapporti con l'Oriente.

Col decreto medesimo saranno fissate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi anzidetti.

Art. 2.

Coloro che chiedono l'ammissione ai corsi, di cui all'articolo precedente, devono avere età non inferiore agli anni 18 e possedere la licenza di una scuola media di primo grado a corso triennale, oppure — qualora la durata del corso sia maggiore — avere conseguita l'ammissione ad anno di corso superiore al terzo, ovvero possedere altro titolo che sia riconosciuto equipollente dal direttore dei corsi.

Art. 3.

Per il funzionamento dei corsi potranno essere richiesti agli iscritti contributi annui non superiori a L. 100.

Art. 4.

A coloro che abbiano seguito regolarmente i corsi e superato i relativi esami verrà rilasciato un diploma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 1888.

Approvazione della variante al piano regolatore di massima di Milano relativa alla sistemazione del tratto di via Canonica compreso fra il viale Elvezia e la via Cesariano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 142629/2681/1936 del 30 marzo 1937-XV ha chiesto che sia approvata la variante all'anzidetto piano di massima relativa alla sistemazione del tratto di via Canonica, compresa tra il viale Elvezia e la via Cesariano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni contro il progetto di variante in esame;

Considerato che la variante proposta prevede lo spostamento della fronte dei fabbricati lungo il lato nord della via Canonica anzichè lungo il lato sud per allargare la strada da m. 10 circa come è attualmente a m. 15 come stabilito nel piano regolatore generale, e ciò in seguito a richiesta del proprietario cav. Spadaccini, che nel 1930-1931, d'accordo con il Comune, ha proceduto alla ricostruzione lungo il lato sud, secondo un progetto di risanamento della zona, di un fabbricato in armonia del precedente piano regolatore del 1912;

Considerato che in linea tecnica lo spostamento più a nord dell'asse stradale non pregiudica la viabilità, che anzi il tronco di strada in parola viene a trovarsi coassiale con il precedente tratto compreso tra via Cesariano e piazza Marselli; che l'espropriazione dei fabbricati posti a nord, perchè in cattivo stato, è più vantaggiosa per il Comune;

Considerato che la variante può essere attuata nella durata del piano di massima;

Visto il parere n. 1433 del 14 settembre 1937-XV del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano di massima regolatore di Milano relativa alla sistemazione del tratto di via Canonica compreso tra il viale Elvezia e la via Cesariano.

Detta variante sarà vistata, d'Ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:5000, a firma dell'ingegnere capo direttore dei Servizi tecnici Baselli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 1889.
Radiazione dal quadro del Regio naviglio della Regia torpediniera « Impavido ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « Impavido » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 1° settembre 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 391, *foglio* 62. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 novembre 1937-XVI.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929;
Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con il quale è stata unificata presso il Ministero delle finanze la vigilanza sulla Banca Nazionale del Lavoro;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che, in seguito al decesso dell'on. gr. cr. professore Ugo Scalori, senatore del Regno, occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della Banca suindicata;
Veduta la disposizione del comma secondo dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400;

Decreta:

L'on. avv. Giuseppe Morelli è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, in sostituzione dell'on. prof. Ugo Scalori, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1937-XVI.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Bruno Pessina di Francesco.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Bruno Pessina, nato a Milano il 18 luglio 1901 da Francesco e da Carlotta Ruggeri, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Bruno Pessina il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 3 novembre 1937 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Bruno Pessina il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3956)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1937-XVI.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Leva di Giuseppe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la sgnora Maria Leva, nata a Milano il 2 dicembre 1901 da Giuseppe e da Angela Cardinali, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Leva il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 3 novembre 1937 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Leva il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3957)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1937-XV.

Approvazione del piano di riparto attivo predisposto dalla gestione di liquidazione del Sindacato agricolo industriale infortuni con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati d'assicurazione mutua contro gl'infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato agricolo industriale infortuni con sede in Roma;

Veduto il decreto Ministeriale 8 marzo 1934, con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto, nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo tra i soci;

Ritenuto che, in base alle risultanze della gestione liquidatrice al 30 giugno 1937, il liquidatore, con relazione in data 20 luglio 1937, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare a favore dei soci un riparto delle emergenze attive nella complessiva somma di L. 1.521.000, eseguendo la ripartizione in deroga alle norme statutarie e cioè nella misura del 36 % (trentasei per cento) sulle quote corrisposte da ciascuna ditta associata a titolo di riparto passivo;

Considerato che il sistema di riparto attivo proposto dal liquidatore è pienamente conforme ai criteri di riparto passivo già approvati da questo Ministero col citato decreto 8 marzo 1934-XII;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° è approvato il piano di riparto attivo per la somma di L. 1.521.000 proposto con relazione 20 luglio 1937 dalla liquidazione del Sindacato agricolo industriale infortuni con sede in Roma, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 30 giugno 1937;

2° in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 38 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 22 dicembre 1928, il liquidatore è autorizzato ad effettuare il riparto stesso col sistema proposto nella su indicata relazione 20 luglio 1937 e cioè nella misura del 36 % sulle quote corrisposte da ciascuna ditta associata a titolo di riparto passivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1937-XV.

Tariffe, per l'anno 1938, dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928 (registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro 4, foglio 216), che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Viste le nuove tariffe proposte per l'anno 1938, approvate dal Consiglio di amministrazione della Associazione nella seduta del 6 aprile 1937;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, per l'anno 1938, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C, D*, allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

TABELLA *A*.

Tariffa per la prevenzione (1).

I. — Quote annuali: da corrispondere obbligatoriamente, dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1° Generatori:

a) fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2) . L. 130

b) fissi, semifissi, locomobili:

oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (3) . . . . . » 170

---

(1) Le quote indicate nella tabella *A* sono comprensive delle spese di trasferta e si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 decreto Ministeriale 19 aprile 1928).

Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 20 per cento, per quelli della terza zona un aumento del 40 per cento.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità, anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox e simili), la superficie riscaldata agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq. . . . . L. 85
d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq. . » 75
e) per macchine da caffè, e per generatori piccoli fino a 1 mq. . . . . » 55
f) per generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri di capacità totale . . . . » 55
oltre 1000 e fino a 3000 litri . . . . . . » 80
per 1000 litri o frazione oltre 3000, in più . » 25

2° Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (1) . . . . . » 37
oltre 300 fino a 1000 . . . . » 57
oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 77
oltre 5000 . . . . » 102

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi . . . . » 57
oltre 2 sino a 4 . . . . » 77
oltre 4 fino a 6 . . . . » 102
oltre 6 . . . . » 122

3° Recipienti a pressione non di vapore (2) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale . . . . » 21
oltre 400 fino a 1000 . . . . » 36
oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 46
oltre 5000 . . . . » 66

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 per cento; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 per cento.

4° Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (articolo 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi, ciascuno . . . . . . L. 6
dal 6° apparecchio in poi, ciascuno . . . . » 4

con un massimo complessivo non superiore a L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, non è dovuta, ed è rimborsata, se fu pagata, la quota d'inattività relativa all'anno in corso per il quale è dovuta per intero la quota annuale.

(1) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(2) A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

II. — Quote dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell'art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824; per ogni apparecchio:

a) generatori:

sino a 25 mq. . . . . L. 90
da 25 a 100 mq. . . . . » 135
ogni 100 mq. o frazione in più . . . . . . » 20
macchine da caffè e generatori piccoli fino a 1 mq. . . . . » 55

generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri . . . . » 55
oltre 1000 litri . . . . » 80

b) recipienti (1):

fino a 1000 litri o a 2 corpi . . . . » 45
oltre . . . . » 65

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè o di recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni chè in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — Quote per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 mq. . . . . L. 25
generatori oltre 25 mq. . . . . » 50
macchine da caffè, recipienti ed apparecchi esonerati . . . . » 5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 per cento per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

(1) Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

TABELLA B.

Tariffe per il controllo termico (1).

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824) (2).

(V. nota (1) in calce alla tabella *A*).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa.

b) per una motrice fissa:

fino a 50 HP . . . . L. 15

oltre 50 HP . . . . » 25

per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 15

c) per ogni forno di calce . . . . » 25

d) per ogni fornace di laterizi . . . . . . » 105

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 145

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 15

f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 75

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 15

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . . » 75

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 35

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

se a camere sovrapposte . . . . » 75

se a camere contigue e fuoco continuo . . » 145

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:

se a camere sovrapposte . . . . » 35

se a camere contigue e fuoco continuo . . » 70

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . . . . . » 105

per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . L. 15

i) per un forno da cemento . . . . » 75

per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 35

l) per ogni altro impianto termico . . . . . » 75

per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . » 15

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1) sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . . . L. 20

b) per una motrice fissa . . . . » 20

c) per un forno a calce . . . . » 10

d) per una fornace da laterizi . . . . » 30

e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per forno o gassogeno separato . . . . . » 40

f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20

g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . » 20

per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:

a camere sovrapposte . . . . » 20

a camere contigue e fuoco continuo . . . . » 40

h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . . » 30

i) per un forno da cemento . . . . » 20

l) per ogni altro impianto termico . . . . . » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 per cento.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Quote dovute dal consortista all'Associazione per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite (2):

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 120

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . » 90

c) per analisi del combustibile (3) . . . . . » 120

(1) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e seguenti del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 per cento; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

(2) Queste tariffe non sono comprensive delle spese di trasferta, viaggi e diarie di ogni agente tecnico che verranno addebitate a parte.

(3) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorre l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione.
Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote *a*) e *b*) sono ridotte del 50 per cento (1).

Per prove di *collaudo*, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote *a*) e *b*) sono aumentate del 50 per cento.

TABELLA C.

Servizio della prevenzione.

Tariffa I.

Per le visite straordinarie non obbligatorie ed effettuate a richiesta del consortista (art. 25 dello statuto) (2).

A) Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:

a) generatori:

fino a 25 mq.	L.	90
da 25 a 100 mq.	»	135
per ogni 100 mq. o frazione in più	»	20
per macchine da caffè, e generatori piccoli fino a 1 mq.	»	55
per generatori a riscaldamento elettrico: fino a 1000 litri	»	55
oltre 1000 litri	»	80

b) recipienti:

sino a 300 litri	»	25
oltre 300 e fino a 1000 litri oppure a 2 corpi	»	45
oltre	»	65

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguiscono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la 1ª operazione è quella su riportata, la tariffa per la 2ª operazione è ridotta del 50 per cento.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 per cento della precedente per i generatori, ed il 50 per cento per i recipienti.

B) Visite facoltative per compra o vendita (cessioni) e in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del regolamento. Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A) Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (3):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

se di capacità non superiore a 5 litri per ogni bombola	L.	0,35
se di capacità superiore a 5 litri: per le prime 100 bombole di una partita, per ogni bombola	»	2 —
oltre le prime 100, per ogni bombola	»	1 —

La retribuzione minima è, in ogni modo, pari a quella corrispondente a mezza giornata, oppure ad un giorno intero di lavoro, secondo il tempo impiegato (a sensi del disposto della nota (2) in calce a pag. 16).

(1) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore 8, compreso il tempo occorrente agli operatori per recarsi dalla sede della Sezione o Sottosezione al posto ove trovasi l'apparecchio.

(2) Le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

(3) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15, per ogni apparecchio, fino al numero di quattro e di L. 5 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma *A*), le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti, vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza.

B) Per prove di materiali:

prelievo provini	L.	90
per la esecuzione di prove sui materiali per ogni mezza giornata	»	90

TABELLA *D*.

Servizio controllo termico.

Si applicano le tariffe delle visite obbligatorie, e le spese di trasferta sono conteggiate a parte.

Il Ministro: LANTINI.

(3837)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1937-XVI.

Approvazione dei tassi di premio e delle condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica presentate dalla rappresentanza, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Il Mondo ».

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1926, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, numero 519;

Vista la domanda della rappresentanza generale, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Il Mondo », intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di premio e delle condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private sul testo delle condizioni di polizza predette;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato debitamente autenticato, i tassi di premio e le condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica, presentate dalla rappresentanza generale, con sede in Milano, della Compagnia francese di assicurazione « Il Mondo ».

Roma, addì 12 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(3908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Elenco n. 6 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio registrati nell'anno 1937-XV.

N.B. — I trasferimenti di marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 15-16, anno 1937, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

1. Dichiarazione del 13 novembre 1936.
Marchio di fabbrica n. 35024, trasferito dalla Servel Corporation, a Evansville, alla Servel Corporation, a Evansville.
(Per cambiamento della denominazione, sociale come da certificato del 22 giugno 1936, registrato a Roma il 26 ottobre 1936, n. 8197, vol. 454 atti privati).

2. Dichiarazione del 13 novembre 1936.
Marchio di fabbrica n. 35024, trasferito dalla Servel Corporation, a Evansville, alla Servel Inc. costituita con le leggi del Delaware, a New York.
(Atto di cessione del 22 giugno 1936, registrato a Roma il 26 ottobre 1936, n. 8197, vol. 454, atti privati).

3. Dichiarazione del 21 settembre 1936.
Marchio di fabbrica n. 52487, trasferito dalla Pesaro Edgardo & C., a Mogliano Veneto, alla F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.
(Atto di cessione del 20 novembre 1935, registrato a Varese il 5 dicembre 1935, n. 1086, vol. 159, atti privati).

4. Dichiarazioni del 16 marzo 1937.
Marchi di fabbrica numeri 11281, 29224, 29225, trasferiti dalla Salamander Schuh G. m. b. H., a Berlino, alla Salamander A. G., a Kornwestheim-Württenberg.
(Per fusione di società come da certificato del 18 gennaio 1937, registrato a Torino il 24 febbraio 1937, n. 43499, vol. 547, atti privati).

5. Dichiarazioni del 23 marzo 1937.
Marchi di fabbrica numeri 22811, 22812, 22815, 46468, trasferiti da Davide Campari, a Milano, alla ditta Davide Campari & C., rappresentata dagli eredi Eva Campari, ved. Perelli-Cippo, Guido Campari, Antonio Migliavacca, a Milano.
(Per successione come da atto notorio dell'11 dicembre 1936, registrato a Abbiategrasso il 14 dicembre 1936, n. 453, vol. 55, atti pubblici).

6. Dichiarazioni del 31 marzo 1937.
Marchi di fabbrica numeri 53180, 53500, 53594, 53595, 53648, 53649, trasferiti da Guggi Vittorio, a Milano, alla Saul D. Modiano. Società in accomandita, a Trieste.
(Atto di cessione del 27 febbraio 1937, registrato a S. Angelo Lodigiano il 4 marzo 1937, n. 396, vol. 42, atti privati).

7. Dichiarazione del 5 aprile 1937.
Marchio di fabbrica n. 54563, trasferito da Guido Ferro e Vincenzo Lanza, a Torino, a Guido Ferro, a Torino.
(Atto di cessione del 18 febbraio 1937, registrato a Torino il 19 febbraio 1937, n. 6749, atti pubblici).

8. Dichiarazione del 7 aprile 1937.
Marchio di fabbrica n. 31179, trasferito dalla Metro-Goldwyn Pictures Corporation, a New York, alla Loew's Inc. costituita con le leggi del Delaware, a Dover.
(Atto di cessione del 30 settembre 1936, registrato a Roma il 6 aprile 1937, n. 41409, vol. 513, atti privati).

9. Dichiarazioni del 22 aprile 1937 e 12 maggio 1937.
Marchi di fabbrica numeri 1299, 4791, 6779, 6780, 6803, 8532, 11092, 51002, 51003, 51004, 51006, 51157, 51158, trasferiti dalla Norddeutsche Wollkammerei und Kammgarnspinnerei, a Brema, alla Wollgarnfabrik Tittel & Krüger und Sternwoll-Spinnerei A. G., a Brema.
(Atto di cessione del 9 agosto 1935, registrato a Roma il 5 ottobre 1935, n. 11219, vol. 487, atti privati).

10. Dichiarazioni del 23 aprile 1937 e 13 maggio 1937.
Marchi di fabbrica numeri 2447, 3344, 3345, 4961, 6250, 7771, 51005, 51155, 51156, 51159, 51160, 51521, trasferiti dalla Norddeutsche Wollkammerei & Kammgarnspinnerei, a Brema, alla Norddeutsche Woll-und Kammgarn-Industrie A. G., a Brema.
(Atto di cessione del 12 agosto 1935, registrato a Roma il 5 ottobre 1935, n. 11218, vol. 487, atti privati).

11. Dichiarazione del 23 aprile 1937.
Marchio di fabbrica n. 3913, trasferito dalla The New Departure Bell Co., a Bristol Conn., alla The New Departure Manufacturing Co. (Per cambiamento della denominazione sociale come da certificato delli 8 dicembre 1936, registrato a Roma il 16 aprile 1937, n. 19394, vol. 439, atti privati).

12. Dichiarazione del 24 aprile 1937.
Marchi di fabbrica numeri 3913, 6380, 25394, trasferiti dalla The New Departure Manufacturing Co., a Bristol Conn., alla General Motors Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Detroit.
(Atto di cessione del 28 dicembre 1936, registrato a Roma il 10 aprile 1937, n. 42327, vol. 513, atti privati).

13. Dichiarazione del 27 aprile 1937.
Marchi di fabbrica numeri 12407, 16312, trasferiti dalla Cadillac Motor Car Co., a Detroit, alla General Motors Corporation, costituita con le leggi del Delaware, a Detroit.
(Atto di cessione del 30 novembre 1936, registrato a Roma il 23 aprile 1937, n. 44584, vol. 514, atti privati).

Roma, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV

Il direttore: A. ZENGARINI.

(3963)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Albo delle ditte fornitrici della Regia aeronautica.

Con determinazione Ministeriale 31 marzo 1937-XV, è stata disposta presso il Ministero dell'aeronautica l'istituzione di un unico Albo ufficiale delle ditte idonee ad assumere forniture per l'Amministrazione aeronautica, esclusi gli appaltatori di opere pubbliche, nei riguardi dei quali vigono le norme contemplate dal R. decreto-legge 25 giugno 1936-XV, n. 1538.

La costituzione e l'aggiornamento dell'Albo sono devoluti alla Direzione generale dei personali civili ed affari generali, Divisione affari generali, la quale, dopo avere istruito le domande intese ad ottenere l'inscrizione, le sottoporrà all'esame del Comitato permanente a ciò istituito.

Le ditte che desiderano l'inscrizione all'Albo debbono farne pervenire domanda in carta legale al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale dei personali civili ed affari generali - specificando, in base all'unito allegato, i gruppi e le voci dei prodotti e delle opere per le quali viene chiesta l'inscrizione.

La domanda, che potrà essere fatta per più gruppi e più voci, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) per le Società anonime o in accomandita per azioni, copia autentica dell'atto costitutivo della Società e certificato del tribunale civile del luogo, comprovante essere ivi regolarmente trascritti tutti gli atti costitutivi e modificativi della Società stessa;

b) per le Ditte in nome proprio (con unico proprietario) e quelle in nome collettivo, il certificato del casellario giudiziario ed il certificato di moralità, di data non anteriore a 4 mesi, relativi ai componenti di esse, rilasciati il primo di tali documenti dal Tribunale civile e penale e l'altro dal podestà. Identica documentazione è prescritta per le Società in accomandita semplice nei riguardi delle persone degli accomandatari;

c) certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, comprovante l'attività specifica della Ditta, nonchè l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnarla legalmente;

d) certificato della Confederazione generale fascista dell'industria e per essa delle Federazioni nazionali di categoria debitamente autorizzate, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la ditta si trovi, o meno, nelle condizioni previste dai Regi decreti 7 gennaio 1926, n. 216, e 20 maggio 1927, n. 527, relative alla protezione dell'industria nazionale;

e) certificato di inscrizione alle locali organizzazioni dei datori di lavoro (o professionali per le ditte artigiane);

f) certificato di idoneità morale e politica rilasciati dal Prefetto sentito il Segretario federale del P.N.F.;

g) dichiarazione d'impegno a rimborsare tutte le spese inerenti alla visita di un ufficiale tecnico che il Ministero disporrà presso lo stabilimento della Ditta;

h) elenco e notizie sui principali lavori e forniture eseguite per altre amministrazioni dello Stato;

i) cataloghi, pubblicazioni e listini relativi all'attività della ditta.

Le ditte inscritte da epoca non remota negli albi di altri Ministeri militari per forniture o per lavori similari a quelli per cui richiedono la inscrizione nell'Albo dei fornitori della Regia aeronautica, sono esonerate dal produrre i certificati di cui al comma *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*) e potranno quindi esibire in luogo dei certificati stessi la dichiarazione di iscrizione rilasciata dai Ministeri predetti.

I provvedimenti di inscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo in oggetto, verranno in data primo di ogni mese pubblicate in un supplemento al Giornale ufficiale della Regia aeronautica riservato unicamente a tale genere di inserzioni, mentre in pari tempo ne verrà data comunicazione alle ditte istanti.

Il Ministero si riserva di apportare all'elenco eventuali variazioni od aggiunte di cui verrà data pure comunicazione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

Classificazione in gruppi ed in voci dei prodotti e delle opere per le quali può essere chiesta la inscrizione sull'Albo delle ditte idonee ad assumere forniture per l'Amministrazione aeronautica.

I. — SUDDIVISIONI IN GRUPPI.

Gruppo A - Costruzione aeromobili e loro parti.
» B - Riparazione aeromobili e loro parti.
» C - Armamento aeronautico ed installazioni relative munizionamento.
» D - Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.
» E - Materiali ed apparecchi elettrici.
» F - Mezzi di lavoro ed impianti a terra, strumenti, utensili.
» G - Lavori edili e materiali vari.
» H - Materiale vario.
» I - Legnami vari.
» L - Materie prime e materiali di consumo speciale per aviazione.
» M - Pneumatici per aeroplani - Materiale automobilistico.
» N - Materiale marino.
» O - Materiali da costruzione.
» P - Materiale pompieristico e per parchi incendi.
» Q - Carburanti e lubrificanti.
» R - Vestiario - Confezioni tessuti ed accessori.
» S - Materiali ed oggetti di casermaggio.
» T - Viveri.

II. — SUDDIVISIONE DEI GRUPPI IN VOCI.

Gruppo A — Costruzione aeromobili e loro parti.

A. 1 - Aeroplani e loro parti.
A. 2 - Idrovolanti e loro parti.
A. 3 - Aerostati e loro parti.
A. 4 - Motori di aviazione e loro parti.
A. 5 - Eliche.
A. 6 - Radiatori e serbatoi.

Gruppo B — Riparazioni aeromobili e loro parti.

B. 1 - Aeroplani e loro parti.
B. 2 - Idrovolanti e loro parti.
B. 3 - Aerostati dirigibili e loro parti.
B. 4 - Motori di aviazione e loro parti.
B. 5. - Eliche.
B. 6 - Radiatori e serbatoi.

Gruppo C — Armamento aeronautico ed installazioni relative al munizionamento.

C. 1 - Mitragliatrici e loro parti ed accessori.
C. 2 - Armi portatili, parti di armi, assortimenti ed accessori.
C. 3 - Installazioni di armamento (porta bombe, torrette per mitragliatrici, comandi di sgancio bombe ecc.).
C. 4 - Munizionamento e fuochi di guerra (bombe, proiettili, cartucce, ecc.).
C. 5 - Congegni di puntamento.

Gruppo D — Strumenti di bordo ed apparecchi scientifici.

D. 1 - Altimetri.
D. 2 - Aerotermometri.
D. 3 - Anemometri.
D. 4 - Barografi.
D. 5 - Cartine ed accessori barografici.
D. 6 - Contagiri e loro trasmissioni.
D. 7 - Orologi di bordo.
D. 8 - Inclinometri.
D. 9 - Manometri per olio e benzina.
D. 10 - Specchi retroscopici.
D. 11 - Termometri per radiatori.
D. 12 - Estintori per apparecchi e loro cariche.
D. 13 - Macchine e materiali fotografici.

Gruppo E — Materiale ed apparecchi elettrici.

E. 1 - Dinamo, alternatori, motori, trasformatori e macchine elettriche.
E. 2 - Accumulatori.
E. 3 - Conduttori elettrici - Cavi elettrici.
E. 4 - Impianti elettrici ed accessori e sonerie elettriche.
E. 5 - Telegrafi - Telefoni e suonerie elettriche.
E. 6 - Impianti radiotelegrafici e radiotelefonici a terra per aeromobili.
E. 7 - Aerofari - fanali per aeronavigazione - proiettori e segnali per voli notturni.
E. 8 - Strumenti di misura elettrica.
E. 9 - Pile elettriche.
E. 10 - Lampade elettriche.
E. 11 - Impianti di parafulmini.
E. 12 - Gruppi elettrogeni fissi e mobili.
E. 13 - Apparecchiature elettriche.

Gruppo F — Mezzi di lavoro ed impianti a terra, strumenti, utensili.

F. 1 - Freni per prova motori - Banchi prova motori e magneti.
F. 2 Motopompe elettriche e con motore a scoppio - Elettrocompressori e compressori d'aria - Pompe.
F. 3 - Apparati motori per impianti a terra, loro parti ed accessori.
F. 4 - Materiale ferroviario.
F. 5 - Carri e mezzi di trasporto - Loro parti ed accessori.
F. 6 - Scale aeree.
F. 7 - Apparecchi di sollevamento.
F. 8 - Macchine utensili.
F. 9 - Acciai per utensili.
F. 10 - Punte di trapani.
F. 11 - Strumenti fabbrili.
F. 12 - Lame per seghe.
F. 13 - Lime e raspe.
F. 14 - Maschi e madreviti.
F. 15 - Mole di smeriglio.
F. 16 - Pietre mole inglesi.
F. 17 - Pasta per temperare e rigenerare metalli.
F. 18 - Crogiuoli.
F. 19 - Cinghie e funi per tramissioni.
F. 20 - Scovoli, spazzole, pennelli.
F. 21 - Impianti per saldature autogene.
F. 22 - Banchi da falegname e da meccanico.
F. 23 - Fornelli di riscaldamento.
F. 24 - Impianti per il carico, la conservazione e l'erogazione dei carburanti e miscele e dei lubrificanti.
F. 25 - Compressori stradali.
F. 26 - Depuratori d'acqua potabile ed impianti di potalizzazione.
F. 27 - Depuratori acque sporche ed impianti di decalcificazione acque.
F. 28 - Impianti combustibili a nafta.
F. 29 - Impianti cucine ed opere affini.
F. 30 - Impianti idrici, igienici ed affini.
F. 31 - Impianti di riscaldamento.
F. 32 - Pozzi trivellati.
F. 33 - Attrezzature per veniciature a spruzzo.
F. 34 - Orologi di controllo ecc.
F. 35 - Strumenti per meteorologia e loro accessori.
F. 36 - Utensileria varia - trousses e loro accessori.
F. 37 - Impianti pesature.

Gruppo G — (Gruppo da determinare).

Gruppo H — Materiale vario.

H. 1 - Cassoni per apparecchi - Casse per motori.
H. 2 - Manufatti vari in legno o ferro e misti.
H. 3 - Manufatti vari in istoffa o materiale vario.
H. 4 - Materiali per imballaggio.

Gruppo I — Legnami vari.

I. 1 - Legnami indigeni (abete, noce, faggio, pioppo, frassino, olmo).
I. 2 - Legnami esotici (spruce, mogano, cedro).
I. 3 - Legnami compensati (betulla russa, betulla del Canadà, ecc.)

Gruppo L — Materie prime e materiali di consumo speciale per aviazione.

L. 1 - Ghisa in pani.
L. 2 - Bronzo speciale da fondere.
L. 3 - Piombo in pani.
L. 4 - Stagno.
L. 5 - Zinco in pani.
L. 6 - Antimonio.
L. 7 - Leghe antifrizioni.
L. 8 - Metalli diversi.
L. 9 - Colori - Vernici a smalto (di vari colori) e varie.
L. 10 - Vernici a finire (flatting, vernici a spirito).
L. 11 - Vernici ad olio, sottomarina, stucchi.
L. 12 - Vernici speciali per aviazione (emaillite, ecc.).
L. 13 - Vernici antiruggini.
L. 14 - Vernici alla nitrocellulosa.
L. 15 - Pennelli e pennellesse.
L. 16 - Manichette di tessuto, guarniture diverse.
L. 17 - Stoppa, stracci di tela, di cotone, ritagli, ecc.
L. 18 - Candele e saponi.
L. 19 - Preparati per pulire i metalli.
L. 20 - Piombaggine.
L. 21 - Prodotti chimici (acido solforico, acetone, acquaragia, alcool puro e denaturato, acetilene disciolto, ecc.).
L. 22 - Ossigeno.
L. 23 - Celluloide in fogli, acetato di cellulosa.
L. 24 - Fumogeni (tetracloruro di titanio, pentacloruro di antimonio).
L. 25 - Cavi di acciaio.
L. 26 - Tenditori - Minuterie metalliche - Feltri.
L. 27 - Filo isolato per candele.
L. 28 - Filo di acciaio.
L. 29 - Filo Bowden completo di guaina.
L. 30 - Rondelle - Rondelle Grower.
L. 31 - Fettuccia seghettata di tela lino ecc.
L. 32 - Tela di cotone.
L. 33 - Tela di lino.
L. 34 - Tela di juta.
L. 35 - Cuoio - Pelli di daino - Spugne.
L. 36 - Spaghi e cordami.
L. 37 - Gomma lacca - Borace.
L. 38 - Colle diverse.
L. 39 - Gomma elastica - Palloncini piloti.
L. 40 - Tubi di gomma - Giunti e fascette per tubazioni.
L. 41 - Nastro isolante - Nastri gommati e spigati.
L. 42 - Tele e carte vetrate e smerigliate ed affini.
L. 43 - Tubo in Superflexite - Avioflex.
L. 44 - Cordoni elastici per carrello.
L. 45. - Alluminio in polvere.

Gruppo M — Pneumatici per aeroplani - Materiale automobilistico.

M. 1 - Automobili.
M. 2 - Autocarri.
M. 3 - Furgoni e carri rimorchio - Trattrici.
M. 4 - Motociclette.
M. 5 - Biciclette.
M. 6 - Parti di ricambio.
M. 7 - Carrozzerie.
M. 8 - Accessori - Pneumatici.
M. 9 - Riparazioni.

Grunno N — Materiale marino.

N. 1 - Costruzione e riparazione di motoscafi.
N. 2 - Costruzione e riparazione di imbarcazioni.
N. 3 - Galleggianti diversi, parti ed accessori.
N. 4 - Motori marini, parti ed accessori.

Gruppo O — Materiale da costruzione.

O. 1 - Lamiere di acciaio comune.
O. 2 - Laminati di acciaio ad elevata resistenza.
O. 3 - Laminati di acciaio zincato.
O. 4 - Latta.
O. 5 - Acciaio fucinato.
O. 6 - Acciaio speciale.
O. 7 - Rame, ottone, bronzo, metallo moutz-metal in lamiere, verghe e fili.
O. 8 - Zinco laminato.
O. 9 - Piombo in lastre e tubi.
O. 10 - Alluminio in pani.
O. 11 - Filo di ferro.
O. 12 - Tubi di acciaio.
O. 13 - Tubi di rame, ottone e metallo moutz.
O. 14 - Tubi metallici flessibili.
O. 15 - Tubi e getti in ghisa.
O. 16 - Getti di acciaio.
O. 17 - Getti di ottone e di bronzo.
O. 18 - Ferro forgiato, stampato e profilato.
O. 19 - Tubi di alluminio.

O. 21 - Chiavarde, chiavardette, pernotti, ecc.
O. 22 - Chiodi e viti - Ferramenta e chincaglieria.
O. 23 - Fusioni di metalli.
O. 24 - Corde e cavi di acciaio.
O. 25 - Nastri di ferro e di acciaio laminati a freddo.
O. 26 - Lamierini magnetici.
O. 27 - Forgiatura e stemperatura di metalli.
O. 28 - Amianto e suoi prodotti.
O. 29 - Materiali refrattari.
O. 30 - Materiali coibenti.
O. 31 - Opere saldate.
O. 32 - Opere cromate, metallizzate, nichelate ecc.

Gruppo P — Materiale pompieristico e per Parchi incendi.

P. 1 - Estintori da incendio e relative cariche.
P. 2 - Accessori per estintori.
P. 3 - Carri a naspo per manichette.
P. 4 - Materiali vari per parchi incendi.
P. 5 - Materiali ed accessori per pompieri.

Gruppo Q — Carburanti, lubrificanti.

Q. 1 - Benzina avio, auto e petrolio.
Q. 2 - Benzolo.
Q. 3 - Oli minerali lubrificanti - Grassi e vaselline.
Q. 4 - Olio di ricino nazionale.
Q. 5 - Rigenerazione olio di ricino.
Q. 6 - Fusti metallici, bombole.
Q. 7 - Gas idrogeno.
Q. 8 - Accessori del servizio carburanti e lubrificanti (serbatoi, impianti di sicurezza per liquidi, pompe misuratrici ecc.).

Gruppo R — Vestiario.

R. 1 - Oggetti confezionati in tela gommata:
Cappotti impermeabili da truppa.
R. 2 - Oggetti confezionati a maglia:
Calze di cotone.
Guanti bianchi di cotone.
Farsetti di lana grigio azzurro.
R. 3 - Oggetti confezionati in ferro smaltato:
Serie individuale da rancio (gamellino, piatto, bicchiere, cucchiaio, forchette).
R. 4 - Oggetti confezionati in cuoio:
Corregge per pantaloni.
Corregge porta coperte.
R. 5 - In setole e tribolo:
Spazzole da panni.
Spazzole da scarpe.
Spazzole da capelli.
Spazzolini da denti.
Spazzole da branda.
R. 6 - Oggetti confezionati in tessuti di lana:
Coperte di lana.
R. 7 - Oggetti confezionati in tela olonetta:
Camiciotti da fatica.
Pantaloni da fatica
R. 8 - Panno grigio azzurro per divise avieri, e per fasce a gambali.
Panno kachi.
R. 9 - Tela grigio azzurra per tenute da lavoro.
Tela kachi.
R. 10 - Tela cotone grigio azzurra per fodere.
R. 11 - Tela rasata bianca per divise estive Sottufficiali.
R. 12 - Canapina da rinforzo.
R. 13 - Fustagno per combinazioni di volo.
R. 14 - Panno albagio.
R. 15 - Bottoni vari in ottone e metallo dorato per divise Sottufficiali e divise avieri.
R. 16 - Distintivi vari in metallo dorato per specialità e per grande uniforme.
R. 17 - Piastrini di riconoscimento.
R. 18 - Stellette metalliche.
R. 19 - Fregi vari ricamati in lana e cotone setificato.

Gruppo S — Materiali e oggetti di casermaggio.

S. 1 - Mobili in legno per alloggi, sale convegno, mense, refettori, corpi di guardia, uffici, ecc.
S. 2 - Mobili in ferro; letti tipo comune, per ospedali; comodini e sgabelli in ferro da ospedali; lavabi in ferro smaltato; reti metalliche per letti, brande ad X; teli portamaterassi a rete metallica; armadi di sicurezza e casse forti.
S. 3 - Tappezzerie: tende, tappeti in genere, scendiletti, ecc.
S. 4 - Effetti letterecci: lenzuola, federe, coperte di lana, copriletti, materassi, guanciali, lana; crine animale crine vegetale, tralicci, tele di lino, di canapa e di cotone, teli di canapa, portamaterassi per brande ad X, guarnizioni per brande pensili.
S. 5 - Tovagliati: tovaglie e tovaglioli di tela fine damascata ed operata.
S. 6 - Cristallerie e vetrerie: bottiglie, bicchieri, ampolle, saliere, ecc., di mezzo cristallo e vetro terso.
S. 7 - Porcellane e maioliche: scodelle, tondi, tondini, zuppiere, insalatiere, ecc.
S. 8 - Oggetti di metallo per mense: zuppiere, vassoi, caffettiere, ecc. di metallo bianco argentato e di alpacca.
S. 9 - Posaterie: cucchiai, forchette, coltelli, mestoli ecc. di alpacca e di metallo bianco argentato.
S. 10 - Utensili di cucina: vari di rame, alluminio, ferro stagnato, ecc.
S. 11 - Serie di rancio: piatti gavette e bidoni di ferro stagnato.
S. 12 - Indumenti di volo ed affini: occhiali di volo, giubbe di cuoio impellicciato, pantaloni di cuoio, guanti e caschi di cuoio impellicciato, caschi di protezione, calzari di cuoio impellicciato, passamontagne di lana, combinazioni di volo in fustagno, pantaloni impermeabili per scivoli, scafandri, scarpe a suola di corda, indumenti salvagente, indumenti di carta, ecc.
S. 13 - Oggetti di cuoio: buffetterie da truppa e Sottufficiali.
S. 14 - Bandiere, insegne e simili: bandiere nazionali, insegne di comando, drappelle per trombe, cordoniere per trombe.
S. 15 - Strumenti musicali.
S. 16 - Cappelli di paglia per avieri.
S. 17 - Copertoni, tele cerate, ecc.
S. 18 - Bilance, stadere, misure diverse di lunghezza, capacità, ecc.
S. 19 - Macchine da scrivere, duplicatori e accessori.
S. 20 - Impianti frigoriferi.
S. 21 - Sapone.

Gruppo T — Viveri.

T. - Generi alimentari: pasta, formaggio, ecc.

(3827)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Media dei cambi e dei titoli

del 17 novembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,15
Francia (Franco)	64,55
Svizzera (Franco)	440,20
Argentina (Peso carta)	5,65
Belgio (Belga)	3,24
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,83
Danimarca (Corona)	4,248
Norvegia (Corona)	4,781
Olanda (Fiorino)	10,5375
Polonia (Zloty)	360 —
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,865
Svezia (Corona)	4,906
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	73,95
Id. 3,50 % (1902)	71,425
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,675
Rendita 5 % (1935)	94,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,225
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Media dei cambi e dei titoli

del 18 novembre 1937-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,15
Francia (Franco)	64,65
Svizzera (Franco)	440,35
Argentina (Peso carta)	5,62
Belgio (Belga)	3,24
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,92
Danimarca (Corona)	4,248
Norvegia (Corona)	4,781
Olanda (Fiorino)	10,54
Polonia (Zloty)	359 —
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,865
Svezia (Corona)	4,906
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5817
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	74,025
Id. 3,50 % (1902)	71,65
Id. 3,00 % Lordo	51,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,65
Rendita 5 % (1935)	94,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,325
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92 —
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	807638 solo per la proprietà	Per la proprietà: Panizzi Giuseppe fu Emilio Giuseppe, dom. a S. Remo (Imperia) . . . . . L. Per l'usufrutto: Turri Carolina fu Giuseppe, ved. Panizzi Emilio.	2625 —
»	807637 solo per la proprietà	Per la proprietà: Panizzi Giannina fu Emilio Giuseppe, moglie di Madgo Giovanni, dom. in S. Remo (Imperia) . . . . . » Per l'usufrutto: Turri Carolina fu Giuseppe.	2625 —
P. R. 3,50 %	453367 solo per l'usufrutto	Gexio Matilde fu Luigi, vedova Pernigotti Paolo Angelo, dom. in Genova . »	497 —
Cons. 5 %	321230	Ripanti Romualdo fu David, dom. in Fossato di Vico Stazione (Perugia) - Ipotecato per cauzione dovuta dal titolare . . . . . »	75 —
Cons. 3,50 %	688096	Giampietro Giuseppina fu Angelantonio, moglie di Curcio Pietro di Donato, dom. a Marsicovetere (Potenza). Vincolato per dote della titolare . . »	175 —
Redimibile 3,50 %	25211	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	175 —
»	29195	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	94,50
»	283144	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	1400 —
»	380204	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	700 —
»	380205	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	700 —
»	380206	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	700 —
Cons. 3,50 %	660043	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	105 —
Prest. Nazion. 4.50 %	11832	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	45 —
Prest. Nazion. 5 %	30352	Vignola Giovanni fu Francesco, dom. a Cenesi (Genova). . . . . »	50 —
Cons. 3,50 %	787503	Del Deo Lucia fu Giuseppe, moglie di Calise Gaetano, dom. in Forio d'Ischia (Napoli). Vincolata come dote della titolare . . . . . »	350 —
»	480311 solo per la proprietà	Per la proprietà: De Pasquale Santa, Caterina, Cosimo, Ernesto ed Antonino fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Panebianco Anna di Cosimo, dom. in Messina . . . . . » Usufrutto a favore di Panebianco Anna di Cosimo.	14 —
Redimibile 3,50 %	395498 416017	Volonteri Massimo di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vimercate (Milano) . . . . . »	175 — 693 —
» Rendita 5 %	494291 108984	Volonteri Massimo fu Antonio, minore sotto la tutela di Gilardi Mario fu Massimo, dom. a Lecco (Como) . . . . . »	129,50 2670 —
Redimibile 3,50 %	192984	Apuzzo Giuseppina fu Gaetano, minore sotto la p. p., della madre Lauritano Carmela ved. di Apuzzo Gaetano, dom. a Conca Marini Salerno. »	17,50

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI.

(3894)

Il direttore generale: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'articolo 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del Debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	478912	Camillo Luciano fu Arcangelo, dom. a S. Michele di Serino (Avellino) - Ipotecato per cauzione dovuta da Urcinoli Riccardo fu Domenico, quale esattore delle imposte e tesoriere del comune di S. Michele di Serino, nonchè per la cauzione dovuta da Feoli Filippo fu Cesare esattore e tesoriere dello stesso Comune . . . . L.	815 —

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI.

Il direttore generale: POTENZA.

(3892)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo A) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto 30 giugno 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1937, n. 183, col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni;
Considerata la necessità di prorogare detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per titoli e per esami ad un posto di ispettore principale (grado 8°, gruppo *A*) nel ruolo speciale per il Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni di cui al sopracitato decreto 30 giugno 1937-XV, è prorogato sino al 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Per i laureati dalle Facoltà di scienze economiche e commerciali è sufficiente, quale possesso del biennio di matematica prescritto dall'art. 2 del sopracitato bando di concorso, l'aver superato, tra gli esami speciali, quello biennale di matematica.

Art. 3.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni del citato decreto 30 giugno 1937 che non contrastino con quelle del presente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3898)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto della provincia di Reggio Calabria bandito il 31 gennaio 1936-XIV;
Veduto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Approva

la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto della Provincia di cui al bando di concorso suddetto:

Abramo Carmelo . . . . . . con punti 51.04/100
Giuffrè Bruno . . . . . . » 47.95/100
Gentile Nicola . . . . . . » 47.10/100
Falvetti Napoleone . . . . . . » 46.72/100
Marafioti Rocco . . . . . . » 43.31/100
Ocello Michele . . . . . . » 41.09/100
Lupoi Domenico . . . . . . » 40.09/100
Mangeruva Stefano . . . . . . » 39.36/100
Mazzeo Guglielmo, non idoneo.

Reggio Calabria, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto della provincia di Reggio Calabria, di cui al bando di concorso del 31 gennaio 1936-XIV;
Considerato di dover provvedere alla dichiarazione dei vincitori per ciascuno dei posti messi a concorso;
Viste le domande presentate dai concorrenti;
Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento dei concorsi per posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del posto di medico condotto per il Comune a fianco segnato:

Dott. Abramo Carmelo, Taurianova (frazione S. Martino).
Dott. Giuffrè Bruno, S. Eufemia d'Aspromonte.

Reggio Calabria, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(3926)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i propri decreti in data 31 luglio u. s. n. 41199 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto u. s., n. 195 e nel Foglio annunzi legali della Provincia, concernenti l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto resisi vacanti al 30 novembre 1935 e la dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Viste le lettere con le quali il podestà di Casalborgone comunica che i dottori Gazzano Angelo, Prandi Giacinto e Serra Francesco; interpellati in merito, hanno dichiarato di rinunciare al posto di medico condotto del comune di Casalborgone;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti sopracitati il seguente candidato dichiarato idoneo è designato per la nomina nella condotta comunale a fianco indicata:

Girardi dott. Pietro, condotta medica di Casalborgone.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti negli articoli 23 e 55 del citato regolamento.

Torino, addì 6 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3927)

REGIA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

(Omissis).

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti a posti di levatrice condotta della provincia di Agrigento:

1. Ricupero Antonina . . . . . . con punti 55,62/100
2. Puleo Calogera . . . . . . » 54,70/100
3. Monte Maria . . . . . . » 54,35/100
4. Farruggio Caterina . . . . . . » 40/100

Il presente decreto sarà pubblicato a termine di legge.

Agrigento, addì 8 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3929)

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

(Omissis).

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso per un posto di medico condotto del comune di Naro:

1° Burgio dott. Ignazio . . . con punti 91,27/150
2° Contino dott. Salvatore . . . » 83,90/150
3° Principato dott. Mario . . . » 81,90/150

Il presente decreto sarà pubblicato a norma dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Agrigento, addì 3 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3933)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il proprio decreto n. 14876 del 7 agosto 1937-XV, con cui mentre si approva la graduatoria dei candidati al concorso ai posti di veterinario condotto banditi dalla prefettura di Ascoli Piceno il 1° febbraio 1936-XIV, si dichiara vincitore per la condotta veterinaria comprendente il Consorzio Monsampietrangeli, Francavilla d'Ete, Gabbiano di Fermo, il dott. Meucci Carlo;

Considerato che il predetto dott. Meucci sebbene regolarmente invitato non ha assunto servizio nel giorno stabilito per cui dovrà essere dichiarato rinunciatario;

Considerato che il dott. Luna Lucido ha rinunciato al posto stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935;

Decreta:

1. Il dott. Meucci Carlo è dichiarato rinunciatario della condotta veterinaria formata dal Consorzio dei comuni di Monsampietrangeli, Francavilla d'Ete e Gabbiano di Fermo.
2. Il dott. Bebi Francesco è dichiarato vincitore per la condotta suddetta.
3. Il presidente del Consorzio sopra riportato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3932)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il verbale 27 luglio 1937 della Commissione nominata con decreto Ministeriale 16 febbraio 1937 per l'esame delle domande delle aspiranti ai posti di levatrice condotta nei Comuni della provincia di Roma, resisi vacanti entro il 30 novembre 1935, come da manifesto pubblicato in data 30 dicembre 1935, n. 39159;

Viste le disposizioni dell'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle aspiranti giudicate idonee a coprire i posti di levatrice condotta nei Comuni della provincia di Roma, resisi vacanti entro il 30 novembre 1935:

Salvischiani Odetta . . . . punti 52,50
Amore Carolina . . . . » 47,50
Paradisi Maria . . . . » 46,50
Piccini Lavinia . . . . » 42,81
Carbone Giovanna . . . . » 42,50
Martinelli Fosca . . . . » 40,93
Vivolo Maria . . . . » 39,37
Apponi Teresa . . . . » 35,62

Roma, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: PRESTI.

(3930)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.